



Bruxelles, 19.6.2014  
COM(2014) 370 final

2014/0188 (NLE)

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo che modifica l'accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo dello Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea**

## RELAZIONE

### 1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta. Contesto generale**

L'accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e lo Stato di Israele è stato negoziato sulla base della decisione del Consiglio, adottata nell'aprile 2008, che autorizzava l'avvio dei negoziati. L'accordo è stato firmato il 10 giugno 2013.

Il 1° luglio 2013 la Croazia ha aderito all'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni di adesione, la Croazia si impegna ad aderire agli accordi conclusi o firmati dagli Stati membri e dall'Unione con uno o più paesi terzi o con un'organizzazione internazionale.

Ai fini dell'adesione al summenzionato accordo con Israele si applica la procedura semplificata. È pertanto necessario firmare un protocollo in conformità a tale procedura e all'articolo 218, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il protocollo prevede gli adeguamenti linguistici necessari dell'accordo in seguito all'adesione della Croazia.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Le disposizioni del protocollo sostituiscono o integrano le disposizioni dell'accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e lo Stato di Israele.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

L'accordo con Israele, un importante partner nel settore del trasporto aereo nella regione del Mediterraneo, costituisce un importante traguardo nel processo di creazione di uno Spazio aereo comune tra l'UE e i suoi vicini meridionali e orientali. Esso rientra nel quadro di politica estera dell'Unione in materia di trasporto aereo istituito dalla comunicazione della Commissione COM(2005)79: "Sviluppare l'agenda per la politica estera comunitaria in materia di aviazione" e recentemente riveduta dalla comunicazione della Commissione COM(2012) 556: "La politica estera dell'UE in materia di aviazione - Affrontare le sfide future" e dalle relative conclusioni del Consiglio.

### 2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti

Non applicabile

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Non applicabile

**3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

• **Sintesi delle misure proposte**

Il protocollo prevede le modifiche necessarie da apportare all'accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e lo Stato di Israele in seguito all'adesione della Croazia all'Unione europea avvenuta il 1° luglio 2013.

• **Base giuridica**

Articolo 100, paragrafo 2, e articolo 218, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione.

**4) INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nessuna.

**5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI**

• **Spiegazione dettagliata della proposta**

Viene chiesto al Consiglio di approvare la firma del protocollo che modifica l'accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e lo Stato di Israele.

Il presente Protocollo si applica a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo che modifica l'accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo dello Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 218, paragrafo 5,

visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri e della Repubblica di Croazia, al fine di concludere un protocollo che modifica l'accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo dello Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea ("il protocollo").
- (2) Il 12 dicembre 2013 i negoziati si sono conclusi positivamente.
- (3) È opportuno che il protocollo sia firmato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (4) In conformità al suo articolo 3, paragrafo 2, il protocollo deve essere applicato in via provvisoria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

1. La firma del protocollo che modifica l'accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo dello Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è autorizzata a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, con riserva della conclusione del suddetto protocollo.
2. Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

### *Articolo 2*

Il Segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma del

protocollo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore del protocollo.

*Articolo 3*

Il protocollo è applicato in via provvisoria, in conformità al suo articolo 3, paragrafo 2, a partire dalla sua firma da entrambe le parti, in attesa della sua entrata in vigore.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*